STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 15 gennaio 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 1/2013

OGGETTO: Legge di Stabilità per il 2013 - Novità in materia di Iva

La Legge di stabilità (L. 228 del 24/12/2012) ha introdotto alcune novità in materia di Iva, derivanti anche dal recepimento della direttiva UE n. 45/2010.

Analizziamo di seguito le principali disposizioni, in vigore dall'1/1/2013.

1. Contenuto obbligatorio delle fatture

Le fatture relative alle operazioni effettuate a partire dall'1/1/2013 dovranno obbligatoriamente contenere:

- un numero progressivo che permetta di identificare ciascun documento in modo univoco;
- il numero di partita Iva dell'acquirente/committente (codice fiscale se soggetto privato); in caso di soggetto passivo UE, deve essere indicato il codice identificativo Iva estero.

In merito alla numerazione, dopo le molte interpretazioni dei giorni passati, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile mantenere la numerazione progressiva per anno solare poiché, in tal caso, l'identificazione univoca della fattura è garantita dalla contestuale presenza della data di emissione, da sempre indicata sul documento.

È stata introdotta la possibilità di emettere la c.d. **fattura semplificata** caratterizzata da un contenuto minimo obbligatorio dato da:

- partita Iva dell'acquirente/committente (codice fiscale per i soggetti privati o numero di identificazione estero per i soggetti Ue) in luogo dei dati identificativi completi del cliente (ragione sociale, denominazione, indirizzo, ecc.);
- corrispettivo totale comprensivo di Iva e aliquota d'imposta applicata (da utilizzare per lo scorporo in sede di registrazione del documento);
- descrizione dei beni ceduti/servizi prestati.

La fattura semplificata non può essere emessa per importi complessivi superiori a 100 euro (elevabile a 400 euro con apposito decreto ministeriale per particolari settori)

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 22 gennaio 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 2/2013

OGGETTO: Istanze di rimborso Irap per deducibilità costo del personale

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012 è prevista la deducibilità ai fini Ires/Irpef dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato.

La deduzione può essere fatta valere anche per le imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta precedenti, per i quali alla data del 28/12/2011 non era ancora scaduto il termine di 48 mesi dalla data del pagamento.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il rimborso spetta per i versamenti effettuati a partire dal 28/12/2007 e interessa le **imposte sui redditi relative agli anni dal 2007 al 2011.**

I soggetti interessati al rimborso dovranno **presentare un'istanza** che in caso di domicilio fiscale in Piemonte, dovrà essere trasmessa, in via telematica, a partire dal:

- **8 febbraio per le persone fisiche** (imprese e professionisti);
- **18 febbraio per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

L'Agenzia delle Entrate liquiderà i rimborsi in base all'ordine di presentazione e a partire dalle annualità più remote.

La deduzione spetta anche se nel periodo di riferimento il richiedente ha dichiarato una perdita fiscale; in questo caso, l'istanza non evidenzia alcun importo da rimborsare, ma deve essere comunque presentata al fine di indicare la maggior perdita da utilizzare in diminuzione del reddito imponibile del primo periodo d'imposta successivo alla presentazione.

L'importo da chiedere a rimborso è così determinato.

Per ciascuna annualità occorre, innanzitutto, individuare il totale del costo del personale dipendente ed assimilato (compresi collaboratori coordinati e continuativi ed amministratori di società, esclusi i collaboratori occasionali), al netto delle deduzioni spettanti per il c.d. cuneo fiscale.

Successivamente, è necessario calcolare il rapporto tra tale quota e il valore della produzione netta; applicando la percentuale così ottenuta all'ammontare dell'imposta versata (criterio di cassa), si ottiene la maggiore imposta deducibile. L'importo così calcolato deve essere ridotto di quanto eventualmente già dedotto negli anni precedenti per effetto della deduzione forfettaria del 10%, se fruita a fronte del sostenimento di soli costi del personale (e non anche di interessi passivi).

Una volta individuata l'Irap ammessa in deduzione, devono essere ricalcolati il reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta e le relative minori imposte (Ires/Irpef e addizionali); per differenza rispetto a quelle originariamente dovute, emerge l'importo da chiedere a rimborso.

Il calcolo, piuttosto complesso, si complica ulteriormente per le società di persone per le quali sarà necessario ricalcolare anche le imposte di ciascun socio, a cui il reddito della società è imputato per trasparenza. In questi casi, l'istanza dovrà essere presentata sia dalla società, sia dai singoli soci.

L'importo chiesto a rimborso costituisce un **provento non tassabile che**, anche se sarà incassato successivamente, **può essere iscritto già nel bilancio 2012**, con un evidente impatto positivo sul risultato d'esercizio.

Per valutare la convenienza dell'operazione segnaliamo che, in media, il beneficio **annuale** derivante dalla presentazione dell'istanza è pari allo **0,75% del costo dei dipendenti** (e assimilati).

Da un calcolo approssimativo emerge che per costi dei dipendenti inferiori a 40.000 euro annui il beneficio potrebbe essere annullato dal costo dell'operazione, riducendo, di fatto, l'interesse alla richiesta di rimborso.

Invitiamo coloro che intendono procedere alla presentazione dell'istanza a darne comunicazione allo Studio entro e non oltre **lunedì 28 gennaio p.v.** per effettuare i conteggi e predisporre il modello entro i termini stabiliti per l'invio.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e, se necessario, per valutare insieme l'opportunità di presentazione dell'istanza, porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

né per le cessioni intracomunitarie di beni e le operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altri paesi Ue.

Sembrerebbe possibile emettere in forma semplificata anche le note di variazione in aumento o in diminuzione (note di credito/debito), senza limiti di importo.

Segnaliamo che è stata introdotta la possibilità di emettere le fatture (ordinaria e/o semplificata) anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa).

2. Definizione di fattura elettronica

La nuova norma fornisce la definizione di fatturazione elettronica, indicando come tale la fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario e devono essere, in ogni caso, garantiti l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità del documento.

Sembrerebbe possibile trasmettere al cliente più fatture elettroniche in un unico lotto (per esempio, in un unico allegato in formato pdf trasmesso via mail), inserendo una sola volta le indicazioni comuni alle diverse fatture, a condizione che per ciascuna di esse sia accessibile la totalità delle informazioni.

3. Termine di emissione della fattura per i servizi generici

Sono stati modificati i termini per l'adempimento degli obblighi di fatturazione dei servizi generici di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972.

A partire dall'1/1/2013, è previsto che le fatture relative ai servizi generici:

- resi a soggetti passivi UE ed extra UE;
- ricevuti da soggetti passivi extra UE;

debbano essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (o di pagamento, se antecedente).

Il nuovo termine non interessa i servizi generici ricevuti da soggetti passivi UE e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 7-ter, per i quali restano validi i termini ordinari già in vigore.

Ricordiamo che, a partire dal 17/3/2012, le prestazioni di servizi generici (UE ed extra UE) disciplinate dall'art.7-ter si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione, registrazione ed assolvimento dell'imposta è necessario, quindi, individuare il momento di ultimazione della prestazione; in riferimento alle prestazioni ricevute, può essere considerato il momento di ricevimento della relativa fattura.

Se anteriormente all'ultimazione della prestazione o alla maturazione del corrispettivo periodico avviene il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo corrisposto, in tale momento.

4. Estensione dell'obbligo di integrazione per i servizi ricevuti da soggetti UE

A partire dall'1/1/2013, il committente italiano che riceve una prestazione di servizi diversa da quelle generiche di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 da un soggetto passivo comunitario deve integrare la fattura emessa dal prestatore, anziché emettere autofattura.

Per effetto della nuova norma, la procedura di integrazione già obbligatoria in ambito comunitario per gli acquisti di beni e i servizi generici è stata estesa anche a tutte le altre prestazioni di servizi.

L'obbligo di emissione dell'autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72 rimane invariato per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti extracomunitari.

5. Obbligo di fatturazione dei servizi fuori campo Iva

A partire dall'1/1/2013, tutte le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, disciplinate dagli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972, devono essere obbligatoriamente fatturate.

L'obbligo di fatturazione previsto finora solo per i servizi generici di cui all'art. 7-ter resi a soggetti passivi UE viene esteso a tutte le prestazioni di servizi extraterritoriali.

In particolare, le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi di imposta in altro Stato UE dovranno essere fatturate in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell'imposta nello Stato in cui l'operazione rileva territorialmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (verifica non sempre agevole); in tal caso, il documento emesso dovrà riportare il titolo di esclusione da Iva e la dicitura "inversione contabile".

Per i servizi resi a soggetti passivi di imposta extra UE è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l'obbligo di emissione della fattura; in questo caso, il documento emesso dovrà riportare la dicitura "operazione non soggetta".

6. Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

A partire dall'1/1/2013, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati al momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, senza distinguere, come avveniva in passato per gli acquisti, se il trasporto avviene con mezzi del cedente o del cessionario.

Inoltre, il pagamento anticipato (in tutto o in parte) del corrispettivo non integra più, limitatamente all'importo pagato, il momento di effettuazione delle operazioni e, pertanto, non determina più l'obbligo di fatturazione dell'importo corrisposto.

Il momento impositivo si considera, invece, verificato in caso di emissione anticipata della fattura, limitatamente all'importo fatturato, e comporta l'esigibilità della relativa imposta.

7. Aumento aliquota Iva

Segnaliamo che a decorrere **dall'1/7/2013 l'aliquota Iva ordinaria passerà dal 21 al 22%**; resteranno invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

Allegato - Tabella riepilogativa prestazioni di servizi di cui ai punti 3-4-5

D.P.R. 633/1972 Articolo	Tipologia di prestazione
7-ter	Prestazioni generiche – tutte le prestazioni che non rientrano nelle deroghe previste dai successivi articoli (per esempio, prestazioni relative a beni mobili, intermediazioni, locazioni e noleggio beni mobili, consulenze tecniche e legali, royalties, prestazioni rese tramite mezzi elettronici, ecc.)
7-quater	Prestazioni relative a beni immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto
7-quinquies	Servizi culturali, artistici e simili, fiere ed esposizioni
7-sexies	Prestazioni rese a soggetti privati UE (intermediazioni, trasporto di beni, lavorazioni beni mobili, locazioni a lungo termine mezzi di trasporto, prestazioni rese tramite mezzi elettronici, ecc.)
7-septies	Prestazioni rese a soggetti privati extra UE (prestazioni pubblicitarie, consulenza tecnica e legale, elaborazione dati, operazioni bancarie, assicurative e finanziarie, locazione beni mobili diversi dai mezzi di trasporto, ecc.)

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 28 gennaio 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 3/2013

OGGETTO: 1. Modello "Comunicazione annuale dati Iva 2012"
2. Dichiarazione Annuale Iva 2013 (anno 2012)

1. Comunicazione annuale dati IVA 2012

Anche per l'anno 2012 deve essere presentato in via telematica, **entro il 28/2/2013**, il modello relativo ai dati Iva.

Sono **obbligati** alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, anche se nel corso dell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono **esonerati** i contribuenti che per l'anno di imposta 2012 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 (in quanto sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva), i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche cha hanno realizzato nel 2012 un volume d'affari non superiore ad euro 25.000,00, ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, coloro che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi e coloro che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio.

Il modello di "Comunicazione annuale dati IVA 2012" deve essere presentato esclusivamente in via telematica, restando preclusa ogni altra modalità (banca – posta):
a) direttamente dal contribuente (servizio telematico Entratel o telematico Internet);
b) tramite intermediario abilitato.

L'omissione della comunicazione, o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Il modello di comunicazione dati Iva deve riportare l'indicazione complessiva delle **risultanze delle singole liquidazioni periodiche**, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo pro-rata), oltre ad alcuni altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno 2012.

Non devono essere rilevate le compensazioni effettuate nell'anno di imposta, il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti, nonché l'eventuale parte del credito Iva concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

2. Dichiarazione Annuale IVA 2013, relativa al 2012

Riportiamo di seguito un breve riepilogo delle norme generali relative all'adempimento in esame, al fine di orientare correttamente i clienti su modalità e termini di presentazione della Dichiarazione IVA 2013 (anno solare 2012) e relativi versamenti.

Segnaliamo che da quest'anno la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata con la compilazione del quadro VX. In tale quadro sono stati, quindi, introdotti campi riguardanti l'importo da liquidare mediante procedura semplificata ed altre informazioni un tempo previste nel modello VR, ora abolito.

Nei quadri VF e VE è stato aggiunto il campo da utilizzare da parte di coloro che si avvalgono del regime dell'iva per cassa di cui all'art. 32 bis D.L. 83/2012 in vigore dal 1/12/2012.

Soggetti obbligati, modalità e termini di presentazione

Tutti i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare di norma sono obbligati ad utilizzare il Modello unificato (UNICO 2013).

La presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma è obbligatoria per i seguenti soggetti:

1) le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31/12/2012;
2) le società che si sono avvalse della liquidazione IVA di Gruppo;
3) i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale, o che si sono identificati direttamente;
4) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie, o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra l'1/1/2013 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2012, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell'operazione intervenuta;
5) i contribuenti che intendono utilizzare più celermente il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale in compensazione orizzontale o chiederne il rimborso; infatti per gli importi superiori a euro 5.000 è ammessa la compensazione del credito con altre imposte, con il modello F24, esclusivamente dal sedicesimo giorno del mese successivo all'invio della dichiarazione e attraverso i canali Entratel o Fisconline.

L'invio della dichiarazione potrà essere **effettuato solo in via telematica;** il modello dovrà essere presentato **tra l'1/2/2013 e il 30/09/2013**.

Termini di versamento

a) Ordinario: tutti i contribuenti IVA devono versare l'eventuale IVA a debito, emergente dalla dichiarazione annuale, entro il termine del **18/3/2013.**

b) Differito (con maggiorazione): i soggetti che si avvalgono della dichiarazione unificata UNICO 2013, possono effettuare, di norma, il versamento del Saldo IVA, entro il **17/6/2013**, scadenza degli altri tributi (IRPEF/IRES, etc), con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

c) Con rateizzazione: possono essere scelte le seguenti rateizzazioni:

1) **versamento 18 marzo 2013**: opzione per un numero di rate mensili di pari importo, da versarsi il 16 di ogni mese di scadenza, la prima il 18 marzo e l'ultima entro e non oltre il 18 novembre;
2) **versamento 17 giugno 2013** – per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione unificata – opzione per un numero di rate mensili di pari importo, con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo, la prima il 17 giugno e l'ultima entro il 18 novembre;

Sull'importo delle rate dilazionate mensili è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

Con la Circolare n.1/2011 l'Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale ai soggetti passivi che chiudono l'anno di riferimento con un debito Iva, vincolando il versamento del saldo annuale al 18/3/2013, in unica soluzione o rateizzato.

_____ o _____

Preghiamo i signori Clienti che si avvalgono del nostro Studio per gli adempimenti IVA di far pervenire al più presto e comunque **entro il giorno 8 Febbraio p.v**. la seguente documentazione, qualora non fosse già a nostre mani:

- **i registri IVA debitamente aggiornati**;
- **tutte le copie dei modelli F24, relativi ai versamenti – periodici e/o in acconto - effettuati nel periodo dal 1/1/2012 al 16/1/2013 ed alle compensazioni eseguite nel corso del 2012 e successivamente;**
- **copia dei modelli Intrastat presentati per l'anno 2012;**
- **copie delle bolle doganali;**
- **nel caso degli esportatori abituali, copia del prospetto relativo all'utilizzo del plafond;**
- **il prospetto allegato alla presente, debitamente compilato in ogni sua parte;**

Raccomandiamo la consegna puntuale di quanto richiesto per poter tempestivamente assolvere l'incarico; restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

PROSPETTO DA RESTITUIRE ALLO STUDIO ENTRO IL 8 FEBBRAIO 2013

MODELLI "COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA – ANNO 2012"
E "DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – ANNO 2013 (per 2012)"

a) Informazioni di carattere generale

DITTA:.....
INDIRIZZO:.....
ATTIVITA' ESERCITATA NELL'ANNO 2012:
Prevalente:..... Codice:.....
Secondarie:..... Codice:.....
..... Codice:.....

b) Dati relativi all'attività

Contabilità separata Si No

c) Dati relativi alle operazioni effettuate, relativi all'intero periodo d'imposta 2012

Ripartire il totale degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni in:

Costo dei beni ammortizzabili materiali e immateriali acquistati e registrati nell'anno 2012, compreso il prezzo di riscatto dei beni in leasing, inclusi i beni di costo inferiore a 516,46 euro. (allegare fotocopie fatture) € _____

Importo dei canoni relativi a beni strumentali acquistati con contratti di leasing o usufrutto, locazione od altro titolo oneroso e corrispettivo dell'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad es. terreni) € _____

Acquisti e importazioni di merci, materie prime, semilavorati, materie sussidiarie € _____

Acquisti da soggetti si cui art. 27, c.1 e 2 DL 98/2011 (nuovi minimi) € _____

Acquisti di fabbricati imponibili per opzione di cui art. 10 n.8 bis e 8 ter lett. d) Dpr 633/72 € _____

Acquisti e utilizzi di terminali per il servizio radiomobile con detrazione maggiore del 50% € _____

Altri acquisti ed importazioni € _____

Totale Acquisti € _____

Altri dati

Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.17 c.2 (autofatture) e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. a) € _____
Ammontare delle cessioni di rottami ad altri materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8 € _____
Ammontare delle cessioni di oro e argento di cui art. 17 c.5 € _____
Ammontare prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori di cui art. 17 c. 6 lett. a) € _____
Ammontare cessioni di fabbricati imponibili per opzione di cui art. 10 n. 8 bis e 8 ter lett. d) € _____
Operazioni esenti di cui all'art.10 n.27 quinques
(cessioni relative a beni senza diritto alla detrazione totale dell'Iva) € _____
Fatture intracomunitarie emesse:
- per cessione di beni (art. 41 DL 331/93) € _____
- per prestazioni di servizi (art. 7 ter Dpr 633/72) € _____

Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari

- di beni Imponibile € _____ IVA € _____

- di servizi Imponibile € _____ IVA € _____

Importazioni (art. 67 DPR 633/72) Imponibile € _____ IVA € _____

Esportazioni (art. 8 DPR 633/72) Imponibile € _____

Ammontare delle cessioni effettuate a soggetti IVA residenti in S. Marino (Art. 71 DPR 633/72) € _____

Ammontare degli Acquisti di beni provenienti da Repubblica S. Marino registrati nel registro ft. emesse e ft. acquisti a norma dell'art. 17.3 DPR 633/72 (senza pagamento dell'IVA) € _____

Ammontare degli Acquisti di beni provenienti da Repubblica S. Marino con pagamento dell'IVA (registrati solo nel registro acquisti) € _____

Operazioni effettuate nei confronti di condomini € _____

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011
Imponibile € _____ IVA € _____

Nel 2012 si è applicato il regime normale IVA per operazioni rientranti nel regime del margine SI NO

Totale operazioni imponibili attive Imponibile € _____ IVA € _____

- di cui verso consumatori finali Imponibile € _____ IVA € _____
- di cui verso soggetti Iva Imponibile € _____ IVA € _____

Altre informazioni

Operazioni effettuate nell'anno, con imposta ad esigibilità differita ad anni successivi (cessioni a Stato od Enti pubblici, ecc.) € _____
di cui art. 7 DL n. 185/2008 (Iva per cassa) € _____
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 € _____
Cessioni di beni ammortizzabili: importo fatturato (allegare le relative fatture) € _____
Acquisti registrati nell'anno, ma con detrazione d'imposta differita ad anni successivi € _____
di cui art. 7 DL n. 185/2008 (Iva per cassa) € _____
di cui art. 32 bis, DL n. 83/2012 (Iva per cassa) € _____
Acquisti registrati in anni precedenti, ma con imposta esigibile nel 2012 € _____

Modalità di calcolo dell'acconto IVA

- Storico ☐
- Previsionale ☐
- Liquidazione straordinaria ☐

Data _____ Firma _____

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 7 marzo 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 4/2013

OGGETTO: Chiarimenti in materia di responsabilità solidale negli appalti e subappalti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di responsabilità solidale negli appalti, risolvendo alcuni dei dubbi originati dalla poco chiara norma di legge.

Come illustrato nella nostra circolare n.14 dell'11/10/2012, cui si rimanda, è previsto che, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 12/08/2012, l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

Inoltre, è prevista, a carico del committente, una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro nel caso in cui questi provveda al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei versamenti fiscali che risultino poi irregolari.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la norma si applica sia in presenza di subappalto, sia quando l'appaltatore provvede direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente; nel secondo caso, però, sembrerebbe applicabile la sola sanzione di cui sopra e non anche la responsabilità solidale.

In merito all'ambito oggettivo di applicazione della norma, è stato chiarito che la responsabilità solidale opera **in tutti settori** e non soltanto nel settore edilizio, come la disposizione di legge poteva far supporre.

In riferimento alla tipologia di contratti interessati, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma si applica solamente in presenza di un **contratto di appalto** (e relativi subappalti) con il quale una parte assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Sono **escluse** tutte le tipologie contrattuali diverse dall'appalto di servizi ed in particolare:

- gli appalti per la fornitura di beni, in cui prevale la cessione del bene rispetto alla volontà di ottenere un determinato risultato;
- il contratto di subfornitura, con il quale il subfornitore si impegna ad effettuare per conto del committente lavorazioni su materie prime o semilavorati da questi forniti oppure si impegna a fornire al committente prodotti o servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito della sua attività economica o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dal committente stesso (rientrano in questa categoria le lavorazioni conto terzi);
- il contratto d'opera, in base al quale una parte si obbliga a compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente; rientrano in questa categoria le prestazioni professionali rese da lavoratori autonomi e i servizi resi da artigiani privi di organizzazione;
- il contratto di trasporto;
- le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Nei casi dubbi potrebbe essere opportuno chiarire per iscritto sin dall'inizio quale sia la figura contrattuale che identifica l'operazione effettuata.

Con riferimento all'attestazione dell'avvenuto adempimento agli obblighi di versamento che deve essere rilasciata dal subappaltatore, anche tramite una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, è stato chiarito che in caso di più contratti stipulati tra le medesime parti, l'attestazione dei versamenti relativi ai singoli contratti può anche essere unica.

Inoltre, l'autocertificazione può essere rilasciata periodicamente ed attestare la regolarità di tutti i pagamenti scaduti alla data della sua emissione, che non siano stati oggetto di precedenti attestazioni.

Un ulteriore chiarimento riguarda l'ambito temporale di applicazione della norma che, ricordiamo, si applica ai contratti stipulati a partire dal 12/08/2012; secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate l'eventuale rinnovo del contratto equivale ad una nuova stipula e, pertanto, la responsabilità solidale opera anche con riferimento ai contratti stipulati in precedenza, ma rinnovati successivamente a tale data.

Alleghiamo una bozza di dichiarazione sostitutiva ritenendo possa essere utile per la certificazione dei versamenti effettuati.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 7 marzo 2013

Preg.mi Sig.ri Clienti

Loro sedi

Circolare n 5 /2013

Oggetto: Tassa annuale vidimazione libri legali

Entro il 18 marzo 2013, le Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., escluse le Società cooperative) sono tenute al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, a forfait, per la vidimazione dei libri legali.

L'importo è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti , e precisamente:

- Euro 309,87 – per società con capitale sociale fino a €. 516.456,90
- Euro 516,46 – per società con capitale sociale superiore a €. 516.456,90.

Il versamento può essere effettuato SOLO TELEMATICAMENTE con il Mod. F24, specificando codice Tributo "7085" ed anno 2013.
E' ammessa la compensazione con eventuali crediti di imposta. A tal proposito si richiama l'attenzione sulle modalità di gestione dei crediti IVA, e sui divieti di compensazioni in presenza di importi iscritti a ruolo, già scaduti, per imposte erariali superiori a 1.500 euro.

Trasmettiamo copia del predetto mod. F24 per provvedere al pagamento telematico.

Poichè detto pagamento deve essere esibito per eventuali vidimazioni di libri sociali, preghiamo i signori Clienti di trasmettere al ns. Studio, entro il 31/03/2013, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dalla banca.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti.

10121 torino c.so matteotti 30 tel. 011 5627562 - 011 5628562 telefax 011 547112 e-mail stcanbac@tin.it

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 25 marzo 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 6/2013

OGGETTO: Novità in materia di detrazioni per interventi di recupero di immobili abitativi (50%) e per il risparmio energetico (55%)

La detrazione Irpef per gli interventi di recupero edilizio e la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono state più volte modificate dalle recenti norme in materia fiscale.

Riassumiamo di seguito le principali novità che hanno interessato le due agevolazioni e la disciplina attualmente in vigore.

1. Detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio

Come indicato nella nostra circolare n. 2/2012, il D.L. 201/2011 aveva confermato a regime, a partire dal 2012, la detrazione Irpef 36% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni edilizie, restauri conservativi) eseguiti su unità immobiliari e parti comuni di edifici a destinazione abitativa.

Il successivo D.L. 83/2012 ha previsto **l'incremento dal 36 al 50%** della detrazione per le **spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013**.

Al fine di determinare la percentuale di detrazione spettante occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Con riferimento allo stesso periodo, è stato aumentato da 48.000 a **96.000 euro per unità abitativa il limite massimo di spesa** su cui calcolare l'importo della detrazione. Ricordiamo che:

- in caso di più comproprietari che sostengono le spese il limite deve essere suddiviso tra loro;
- anche se la norma non lo prevede espressamente, secondo l'Agenzia delle Entrate il limite si riferisce all'unità abitativa e alle eventuali pertinenze unitariamente considerate;

- il nuovo limite di 96.000 euro assorbe anche le spese eventualmente sostenute prima del 26/6/2012 (detraibili al 36%) in relazione allo stesso intervento e alla stessa unità immobiliare. Per esempio, se per la ristrutturazione di una singola unità immobiliare sono state sostenute fino al 25/6/2012 spese per 40.000 euro (detraibili al 36%), le eventuali spese sostenute successivamente beneficiano della detrazione al 50% solo per i residui 56.000 euro (96.000 – 40.000).

Salvo ulteriori modifiche o proroghe, **la detrazione nella misura del 36% e il limite di 48.000 euro ritorneranno applicabili a partire dalle spese sostenute dall'1/7/2013**.

Nella tabella che segue sono riepilogate le differenti situazioni che si possono verificare per effetto delle modifiche introdotte:

Pagamento spese	% Detrazione	Limite di spesa (per intervento)
dall'1/1/2012 al 25/6/2012	36%	48.000 euro
dal 26/6/2012 al 30/06/2013	50%	96.000 euro
dall'1/7/2013	36%	48.000 euro

Restano invariati i soggetti beneficiari, gli interventi agevolabili, gli adempimenti necessari per la fruizione del beneficio (pagamento tramite bonifico bancario, indicazione dati catastali in dichiarazione dei redditi, ecc.), la ripartizione in 10 rate annuali, l'applicazione da parte delle banche della ritenuta del 4% sui bonifici di pagamento.

Dall'1/1/2012, è prevista la detraibilità al 36 o al 50% (secondo quanto sintetizzato nella tabella) delle spese effettuate per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. Gli interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici, in applicazione della normativa vigente in materia.

Questa disposizione permette, per esempio, di agevolare le spese finalizzate al risparmio energetico che non possono beneficiare della specifica detrazione del 55% per mancanza delle caratteristiche tecniche richieste dalla norma.

Gli adempimenti necessari per fruire dell'agevolazione non sono ancora stati definiti; vi forniremo, pertanto, ulteriori chiarimenti quando sarà emanato lo specifico decreto ministeriale.

2. Detrazione Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata **prorogata fino al 30/6/2013**.

Di conseguenza, i soggetti non titolari di reddito d'impresa (per esempio, le persone fisiche) possono fruire dell'agevolazione con riferimento alle spese pagate con bonifico

bancario o postale entro il 30/6/2013; i soggetti titolari di reddito d'impresa (per esempio, società di persone e di capitali) hanno diritto alla detrazione con riferimento alle spese imputabili per competenza al periodo d'imposta in corso al 30/06/2013.

Restano invariati i limiti massimi di spesa che, ricordiamo, variano in base alla tipologia di intervento eseguito, la ripartizione della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, gli adempimenti previsti per la fruizione dell'agevolazione (invio della documentazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, pagamento mediante bonifico bancario o postale per i soggetti non titolari di reddito di impresa, applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico, ecc).

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dalle spese sostenute dall'1/7/2013, la detrazione in esame non sarà più applicabile.

Tuttavia, le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico potranno rientrare nell'ambito di applicazione della detrazione 36% illustrata al punto 1., ma solo se sostenute da soggetti Irpef; i soggetti Ires, invece, non potranno più godere di alcuna agevolazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 28 marzo 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 7/2013

OGGETTO: Comunicazione telematica delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%)

Ricordiamo che entro **martedì 2 aprile p.v.** i contribuenti che intendono usufruire delle detrazioni Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31/12/2012.

Non è necessario inviare alcuna comunicazione se nel periodo d'imposta 2012 sono state sostenute spese per lavori iniziati, conclusi e pagati nello stesso periodo di imposta.

Nella comunicazione vanno indicate le sole spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2012, ancorché l'intervento duri più anni con pagamenti frazionati.

La comunicazione deve essere presentata dal contribuente, titolare o meno di reddito d'impresa, che possiede o detiene l'immobile sul quale viene effettuato l'intervento di riqualificazione energetica e ne sostiene le spese. Sono, altresì, legittimati all'invio i famigliari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all'intervento, solo in caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. In caso di spese sostenute da più soggetti la comunicazione può essere trasmessa da uno solo di essi. Per interventi su parti comuni di edifici residenziali, può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

L'omesso invio della comunicazione non comporta la decadenza dalla detrazione Irpef/Ires del 55%, ma espone il contribuente all'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro prevista in caso di omesso o irregolare invio di comunicazioni prescritte dalla normativa tributaria.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 28 marzo 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 7/2013

OGGETTO: Comunicazione telematica delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%)

Ricordiamo che entro **martedì 2 aprile p.v.** i contribuenti che intendono usufruire delle detrazioni Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31/12/2012.

Non è necessario inviare alcuna comunicazione se nel periodo d'imposta 2012 sono state sostenute spese per lavori iniziati, conclusi e pagati nello stesso periodo di imposta.

Nella comunicazione vanno indicate le sole spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2012, ancorché l'intervento duri più anni con pagamenti frazionati.

La comunicazione deve essere presentata dal contribuente, titolare o meno di reddito d'impresa, che possiede o detiene l'immobile sul quale viene effettuato l'intervento di riqualificazione energetica e ne sostiene le spese. Sono, altresì, legittimati all'invio i famigliari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all'intervento, solo in caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. In caso di spese sostenute da più soggetti la comunicazione può essere trasmessa da uno solo di essi. Per interventi su parti comuni di edifici residenziali, può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

L'omesso invio della comunicazione non comporta la decadenza dalla detrazione Irpef/Ires del 55%, ma espone il contribuente all'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro prevista in caso di omesso o irregolare invio di comunicazioni prescritte dalla normativa tributaria.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 15 aprile 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 8/2013

OGGETTO: Legge di Stabilità per il 2013 - Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La legge di stabilità per il 2013 ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli, edificabili e lottizzati, da utilizzare ai fini della tassazione delle relative plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso.

L'agevolazione è applicabile ai **terreni e alle partecipazioni posseduti all'1/1/2013 da soggetti che non operano in regime d'impresa** (persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali e soggetti non residenti, per i beni non riferibili a stabili organizzazioni).

Con riferimento ai terreni, è stato recentemente chiarito che può essere autonomamente rivalutato anche il solo **diritto edificatorio** (c.d. "cubatura").

Sul maggior valore rivalutato, derivante da apposita **perizia di stima, redatta ed asseverata entro l'1/7/2013** (il 30/6/2013 cade di domenica), deve essere versata un'imposta sostitutiva nella misura del:

- 4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

L'imposta può essere versata, mediante il modello F24, in unica soluzione, **entro l'1/7/2013** oppure fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla stessa data. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

I contribuenti che intendono procedere ad una nuova rivalutazione in riferimento a terreni e/o partecipazioni già rivalutati non sono tenuti al versamento delle rate della precedente rideterminazione ancora pendenti e possono detrarre l'imposta a suo tempo versata da quanto dovuto per la nuova rivalutazione. In alternativa, l'imposta sostitutiva già pagata può essere chiesta a rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento. L'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'imposta dovuta a fronte della nuova rivalutazione.

I dati della rivalutazione devono essere indicati nel Modello Unico dell'anno in cui questa si è perfezionata. La mancata indicazione costituisce una violazione formale punibile con una sanzione da 258 a 2.065 euro, ma non pregiudica la validità dell'operazione che si intende, comunque, perfezionata con il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata).

Segnaliamo, infine, che mentre la cessione di partecipazioni può avvenire ad un valore inferiore a quello determinato in sede di rivalutazione, con la sola conseguenza che la minusvalenza derivante dall'operazione non è fiscalmente deducibile, la cessione di terreni ad un corrispettivo **inferiore** al valore rideterminato comporta il disconoscimento della rivalutazione e la determinazione della plusvalenza in base al costo di acquisto originario.

In questi casi, è necessario procedere ad una nuova rideterminazione al fine di adeguare il valore rivalutato al minore valore di mercato dell'area che si vuole cedere. L'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione può essere compensata con quella pagata in precedenza: trattandosi di una rideterminazione al ribasso, non si dovrà versare nulla, ma non sarà possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta versata.

Se non si vuole procedere ad una nuova rideterminazione, il valore rivalutato del terreno può essere mantenuto ai fini del calcolo della plusvalenza a condizione che esso sia espressamente indicato nell'atto di cessione e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano versate su tale maggior valore (anziché sul corrispettivo effettivamente pattuito).

Questa possibilità, alternativa alla redazione di una nuova perizia, è stata ammessa solo di recente dall'Agenzia delle Entrate, anche in considerazione del fatto che, a causa dell'attuale situazione di crisi, le cessioni avvengono sempre più spesso a valori di mercato inferiori rispetto a quelli evidenziati nelle perizie effettuate in passato.

Ricordando che lo Studio deve ricevere indicazioni in merito alla volontà di procedere alla rivalutazione almeno trenta giorni prima della scadenza citata, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, 17 aprile 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n.9/2013

Oggetto: Posta Elettronica Certificata (PEC)

A decorrere dal 30/06/2013, anche le imprese individuali dovranno dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il recapito servirà per ricevere e spedire comunicazioni da chiunque e verso chiunque, con la certezza della data e dell'ora dell'invio nonché del contenuto delle stesse, con la medesima valenza quindi di una lettera raccomandata r.r. .

L'obiettivo è accorciare i tempi burocratici e i costi di gestione per quei settori dell'imprenditoria e della Pubblica Amministrazione ancora legate alla comunicazione cartacea.

Si ricorda che le ricevute di invio e di consegna che il mittente riceve dai gestori accreditati, hanno valore legale. Pertanto le amministrazioni più attive sul fronte della digitalizzazione, come Inps, Inail, Agenzia delle Entrate (in ambito di contenzioso e processo telematico) e Camere di Commercio usano, e useranno in misura sempre più ampia, il canale della Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni ufficiali.

L'indirizzo PEC dovrà quindi essere obbligatoriamente comunicato al Registro Imprese unitamente alla creazione della casella stessa.

Successivamente sarà necessario un controllo periodico dei messaggi in ricezione, a titolo di esempio, per non far scadere i termini di presentazione dei ricorsi, contro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Consigliamo a chi già utilizza indirizzi di posta elettronica di gestire direttamente la richiesta del nuovo indirizzo e gli adempimenti successivi, mentre lo Studio è a disposizione per fornire il servizio di comunicazione al registro imprese.

A disposizione per ogni chiarimento e per eventuale gestione della PEC, porgiamo cordiali saluti

Studio Canonico Bacchetta

10121 Torino – Corso Matteotti, n.30 – Tel. 011/5628562 – 5627562 – Fax. 011/547112
e-mail: studio@studiocanonicobacchetta.it

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, 9 maggio 2013

Preg.mi Sigg. Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 10/2013

Oggetto: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
- **a) Modello 730**
- **b) Modello Unico**
- **c) IMU**

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Con l'approssimarsi dell'annuale appuntamento con la dichiarazione dei redditi, alleghiamo il prospetto per la raccolta dati, al fine di provvedere alla predisposizione del modello "Unico 2013" o del modello "730/2013" (redditi anno 2012) e della dichiarazione IMU.

a) Modello 730

Chi può utilizzare il Mod. 730

Ricordiamo anzitutto che permangono due caratteristiche del Modello 730 che rendono questa modalità più vantaggiosa del Modello Unico:

- in presenza di imposte a credito, è possibile ottenerne celermente il rimborso, tramite il datore di lavoro o erogatore di pensione/sostituto di imposta;
- presentazione di un'unica dichiarazione da parte dei coniugi, con compensazione immediata dell'eventuale eccedenza a credito di uno dei due, con l'imposta dovuta dall'altro.

Non tutti i contribuenti, però, possono utilizzare il Mod. 730. Esso è infatti riservato a coloro che:

- sino al 31/7/2013 siano:
  - lavoratori dipendenti o pensionati;
  - titolari di un rapporto di collaborazione assimilato al lavoro dipendente;
  - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
  - soci di cooperative;
- nell' anno 2012 risultino titolari soltanto di redditi appartenenti alle seguenti categorie:
  - lavoro dipendente o pensione;
  - assimilati ai redditi di lavoro dipendente;
  - di terreni e fabbricati (ancorché tramite la partecipazione in società semplici);
  - di capitale (interessi, dividendi etc.);
  - di lavoro autonomo (non soggetti Iva);
  - alcune tipologie di redditi diversi;
  - alcune tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata.

Si ricorda che i contribuenti che possono presentare il modello 730, devono comunque provvedere a presentare anche i seguenti quadri del Modello UNICO 2013:

- il quadro RM se nel 2012 hanno percepito:
  - redditi di capitale di fonte estera (interessi, dividendi etc. non assoggettati a imposta sostitutiva),
  - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta,
- il quadro RT se nel 2012 hanno realizzato:
  - minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate
  - plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, e si intende effettuare compensazioni (qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito),
  - altri redditi diversi di natura finanziaria
- il quadro RW, se al 31 dicembre 2012 detengono immobili e/o investimenti all'estero per un valore superiore a € 10.000 e/o se hanno effettuato, nel 2012, trasferimenti da o verso l'estero, attraverso soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, cumulativamente superiori a € 10.000.

Modalità e termini di presentazione
Lo Studio è abilitato alla presentazione dei modelli 730; il termine ultimo di invio è il 30 maggio 2013. Per consentire un regolare svolgimento della elaborazione del Mod. 730 è tuttavia opportuno che i dati necessari siano consegnati allo studio **entro il 20/5/2013**.
E' gradita una consegna anticipata.

b) Modello Unico

Termine di versamento
Il termine ordinario per tutti i versamenti che risultano dovuti dalla dichiarazione MOD. UNICO è fissato al **17 giugno 2013;** sarà possibile versare **entro il 16/7/2013** con la maggiorazione di interessi dello 0,4% in misura fissa (cioè non rapportata ai giorni fruiti di dilazione).
E' confermata la possibilità di rateizzare i versamenti dovuti in un numero variabile di rate mensili di eguale importo, a scelta del contribuente, tra un minimo di 2 e un massimo di 7; in ogni caso l'ultima rata deve essere versata entro il 1/12/2013. Sull'importo delle rate dilazionate mensili è dovuto l'interesse di rateizzazione annuo del 4%.

Termine di presentazione
Il termine ultimo di invio telematico delle dichiarazioni è il 30 settembre 2013. Coloro che intendessero rivolgersi allo Studio per redigere Unico 2013 (redditi anno 2012), sono pregati di restituire l'allegata "**scheda di richiesta dati ed informazioni"** corredata di tutta la documentazione ivi indicata **entro il 27/5/2013.** E' gradita una consegna anticipata.

c) IMU

Come è noto, siamo in attesa di novità, particolarmente per quanto riguarda la tassazione della prima abitazione. La norma attualmente prevede due rate di pagamento con scadenza rispettivamente al 17 giugno e al 16 dicembre.

Disposizioni comuni

Ricordiamo che è necessario riportare in dichiarazione alcuni elementi relativi all'IMU, quali l'indicazione del comune di ubicazione dei singoli immobili e l'importo dell'Imu dovuta per il 2012. E' prevista la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi con il debito IMU per l'anno 2013. Il versamento deve avvenire tramite modello F24.
Inoltre coloro che avessero optato per la cedolare secca sui redditi da locazione devono comunicare allo studio, oltre l'opzione, anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Al fine di una compilazione esatta della dichiarazione dei redditi è indispensabile utilizzare i dati catastali aggiornati relativi agli immobili (terreni e fabbricati). Invitiamo, pertanto, coloro che non li avessero ancora comunicati o avessero effettuato variazioni di fornirceli al più presto.
Ricordiamo, infine, che gli iscritti alla gestione Inps, artigiani e commercianti devono inviarci copia della prima pagina del fascicolo 2012 Inps indicante la matricola.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 4 giugno 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 11/2013

OGGETTO: Novità in materia di versamento dell'IMU per il 2013 (D.L. 35/2013 e D.L. 54/2013)

Illustriamo di seguito le principali novità introdotte in materia di IMU, alla luce dei chiarimenti recentemente forniti, con apposita circolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1. Sospensione della prima rata IMU per alcune tipologie di immobili

In attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, **è stato sospeso il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2013, in scadenza il 17/6 p.v.** (il 16 cade di domenica)**, in relazione alle seguenti tipologie di immobili**:

- abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli, a prescindere dai soggetti che li possiedono e conducono, quindi anche in relazione a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP);
- fabbricati rurali di cui all'art. 13 co. 4, 5 e 8 del D.L. 201/2011 (fabbricati ad uso strumentale allo svolgimento delle attività agricole e fabbricati ad uso abitativo).

Il D.L. 54/2013 ha introdotto una clausola di salvaguardia secondo cui entro il 31/8/2013 dovrà essere attuata una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. **Nel caso in cui tale riforma non venga attuata**

entro il predetto termine, la prima rata dell'IMU sospesa dovrà essere versata entro il 16/9/2013.

Ricordiamo che per poter qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell'IMU, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e, allo stesso tempo, vi abbiano la propria residenza anagrafica.

Quindi, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Inoltre, l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un'abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate, ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), una sola delle predette unità immobiliari può essere considerata abitazione principale, fino a quando venga effettuata la fusione catastale, mediante l'iscrizione unitaria in Catasto, dell'unità immobiliare risultante e la conseguente attribuzione di un'unica rendita.

In merito alle pertinenze dell'abitazione principale, ricordiamo che ai fini IMU, può essere considerata pertinenza una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantina o soffitta), C/6 (autorimessa o posto auto) e C/7 (tettoia), a condizione che non esista già un'unità della medesima categoria censita unitamente all'abitazione. Pertanto, il versamento dell'IMU relativa ad eventuali pertinenze eccedenti (es. secondo box auto) deve essere effettuato nel termine ordinario del 17/6 p.v.

È stato chiarito che il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso anche nei confronti del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e nei confronti del coniuge non assegnatario, relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Infine, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU si applica anche nel caso in cui il Comune abbia disposto, per l'anno 2013, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, e le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate. La sospensione si applica anche se l'assimilazione è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013.

2. Versamento della prima rata dell'IMU entro il 17/6 p.v.

Per tutte le tipologie di immobili diverse da quelle indicate al punto 1., la prima rata dell'IMU dovrà essere versata **entro il termine ordinario del 17/6 p.v.**, ferme restando le previste ipotesi di esenzione.

A titolo esemplificativo, si tratta:

- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; dovrà essere chiarito se l'obbligo di versamento riguardi anche le relative pertinenze; come regola generale, infatti, le pertinenze seguono il regime del bene principale;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze: abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case"), abitazioni concesse in locazione o in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale,

pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale;

- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali;
- delle aree fabbricabili (ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).

3. Determinazione e versamento della prima rata in scadenza il 17/6 p.v.

Alla luce delle recenti novità, alcune ancora in corso di conversione e non ancora in vigore, la prima rata dell'IMU dovuta per il 2013 può essere determinata secondo due modalità alternative:

- sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2012; le eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo (in scadenza il 16/12/2013), con conguaglio sulla prima rata. In questo caso, gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, dovranno comunque essere determinati sulla base della disciplina vigente nel 2013;
- sulla base dei nuovi regolamenti e delle nuove deliberazioni comunali pubblicati alla data del 16/5/2013.

Il versamento può essere effettuato mediante modello F24 ordinario o semplificato oppure mediante bollettino postale.

Ricordiamo che per gli anni 2013 e 2014 per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (es. capannoni ed opifici), è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato.

In riferimento a quest'ultima tipologia di immobili (esclusa la categoria D/5 - immobili di banche e assicurazioni), segnaliamo, inoltre, che dall'1/1/2013 il coefficiente moltiplicatore della rendita catastale rivalutata del 5%, da utilizzare per la determinazione della base imponibile IMU, è incrementato da 60 a 65.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 4 giugno 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 11/2013

OGGETTO: Novità in materia di versamento dell'IMU per il 2013 (D.L. 35/2013 e D.L. 54/2013)

Illustriamo di seguito le principali novità introdotte in materia di IMU, alla luce dei chiarimenti recentemente forniti, con apposita circolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1. Sospensione della prima rata IMU per alcune tipologie di immobili

In attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, **è stato sospeso il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2013, in scadenza il 17/6 p.v.** (il 16 cade di domenica)**, in relazione alle seguenti tipologie di immobili**:

- abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli, a prescindere dai soggetti che li possiedono e conducono, quindi anche in relazione a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP);
- fabbricati rurali di cui all'art. 13 co. 4, 5 e 8 del D.L. 201/2011 (fabbricati ad uso strumentale allo svolgimento delle attività agricole e fabbricati ad uso abitativo).

Il D.L. 54/2013 ha introdotto una clausola di salvaguardia secondo cui entro il 31/8/2013 dovrà essere attuata una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. **Nel caso in cui tale riforma non venga attuata**

entro il predetto termine, la prima rata dell'IMU sospesa dovrà essere versata entro il 16/9/2013.

Ricordiamo che per poter qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell'IMU, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e, allo stesso tempo, vi abbiano la propria residenza anagrafica.

Quindi, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Inoltre, l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un'abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate, ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), una sola delle predette unità immobiliari può essere considerata abitazione principale, fino a quando venga effettuata la fusione catastale, mediante l'iscrizione unitaria in Catasto, dell'unità immobiliare risultante e la conseguente attribuzione di un'unica rendita.

In merito alle pertinenze dell'abitazione principale, ricordiamo che ai fini IMU, può essere considerata pertinenza una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantina o soffitta), C/6 (autorimessa o posto auto) e C/7 (tettoia), a condizione che non esista già un'unità della medesima categoria censita unitamente all'abitazione. Pertanto, il versamento dell'IMU relativa ad eventuali pertinenze eccedenti (es. secondo box auto) deve essere effettuato nel termine ordinario del 17/6 p.v.

È stato chiarito che il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso anche nei confronti del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e nei confronti del coniuge non assegnatario, relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Infine, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU si applica anche nel caso in cui il Comune abbia disposto, per l'anno 2013, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, e le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate. La sospensione si applica anche se l'assimilazione è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013.

2. Versamento della prima rata dell'IMU entro il 17/6 p.v.

Per tutte le tipologie di immobili diverse da quelle indicate al punto 1., la prima rata dell'IMU dovrà essere versata **entro il termine ordinario del 17/6 p.v.**, ferme restando le previste ipotesi di esenzione.

A titolo esemplificativo, si tratta:

- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; dovrà essere chiarito se l'obbligo di versamento riguardi anche le relative pertinenze; come regola generale, infatti, le pertinenze seguono il regime del bene principale;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze: abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case"), abitazioni concesse in locazione o in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale,

pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale;

- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali;
- delle aree fabbricabili (ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).

3. Determinazione e versamento della prima rata in scadenza il 17/6 p.v.

Alla luce delle recenti novità, alcune ancora in corso di conversione e non ancora in vigore, la prima rata dell'IMU dovuta per il 2013 può essere determinata secondo due modalità alternative:

- sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2012; le eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo (in scadenza il 16/12/2013), con conguaglio sulla prima rata. In questo caso, gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, dovranno comunque essere determinati sulla base della disciplina vigente nel 2013;
- sulla base dei nuovi regolamenti e delle nuove deliberazioni comunali pubblicati alla data del 16/5/2013.

Il versamento può essere effettuato mediante modello F24 ordinario o semplificato oppure mediante bollettino postale.

Ricordiamo che per gli anni 2013 e 2014 per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (es. capannoni ed opifici), è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato.

In riferimento a quest'ultima tipologia di immobili (esclusa la categoria D/5 - immobili di banche e assicurazioni), segnaliamo, inoltre, che dall'1/1/2013 il coefficiente moltiplicatore della rendita catastale rivalutata del 5%, da utilizzare per la determinazione della base imponibile IMU, è incrementato da 60 a 65.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 7 giugno 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 12/2013

OGGETTO: Proroga detrazioni per gli interventi di recupero di immobili abitativi (50%) e per il risparmio energetico (55%)

Il D.L. 63/2013, **in vigore dal 6 giugno**, ha prorogato le agevolazioni Irpef per gli interventi di recupero edilizio e la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introducendo alcune importanti novità.

1. Detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio

Come indicato nella nostra circolare 6/2013, il D.L. 83/2012 aveva previsto l'incremento dal 36 al 50% della detrazione Irpef sulle spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni edilizie, restauri conservativi) eseguiti su unità immobiliari e parti comuni di edifici a destinazione abitativa; inoltre, aveva aumentato da 48.000 a 96.000 euro il limite massimo di spesa per ciascuna unità.

La detrazione al 50% e il limite massimo di spesa di 96.000 euro sono stati ulteriormente prorogati alle spese sostenute fino al 31/12/2013.

Salvo ulteriori modifiche o proroghe, la detrazione nella misura del 36% e il limite di 48.000 euro ritorneranno applicabili a partire dalle spese sostenute dall'1/1/2014.

Nella tabella che segue sono riepilogate le differenti situazioni che si possono verificare per effetto delle modifiche introdotte:

Pagamento spese	% Detrazione	Limite di spesa (per intervento)
dall'1/1/2012 al 25/6/2012	36%	48.000 euro
dal 26/6/2012 al 31/12/2013	50%	96.000 euro
dall'1/1/2014	36%	48.000 euro

Ricordiamo che al fine di determinare la percentuale di detrazione spettante occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Restano invariati i soggetti beneficiari, gli interventi agevolabili, gli adempimenti necessari per la fruizione del beneficio (pagamento tramite bonifico bancario, indicazione dati catastali in dichiarazione dei redditi, ecc.), la ripartizione in 10 rate annuali, l'applicazione da parte delle banche della ritenuta del 4% sui bonifici di pagamento.

2. Detrazione Irpef per l'acquisto di mobili

È stata introdotta una **detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute a partire dal 6/6/2013 e fino al 31/12/2013** per l'acquisto di **mobili** destinati all'arredamento di unità immobiliari oggetto degli interventi di recupero. Non sono agevolabili elettrodomestici, computer, televisori.

La nuova detrazione **spetta soltanto ai contribuenti che fruiscono dell'agevolazione 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** ed è, quindi, ad essa collegata.

Non è ancora chiaro se la detrazione spetti anche con riferimento alle ristrutturazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della norma in esame, i cui lavori potrebbero non essere ancora stati ultimati.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un limite massimo di spesa pari a **10.000 euro** (detrazione massima pari a 5.000 euro), riferibile a ciascuna unità immobiliare; in caso di più comproprietari che sostengono le spese, il limite deve essere suddiviso tra loro.

Anche in questo caso i pagamenti devono avvenire tramite apposito bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che intende usufruire della detrazione e la partita Iva del beneficiario del pagamento.

3. Detrazione Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La norma in esame ha, infine, prorogato **al 31/12/2013** la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, incrementandone la **misura** dal 55 al **65% per le spese sostenute** a partire **dal 6/6/2013**.

Di conseguenza, i soggetti non titolari di reddito d'impresa (per esempio, le persone fisiche) possono fruire dell'agevolazione con riferimento alle spese pagate con bonifico bancario o postale entro il 31/12/2013.

I soggetti titolari di reddito d'impresa (per esempio, società di persone e di capitali) hanno diritto alla detrazione con riferimento alle spese imputabili per competenza al periodo d'imposta in corso al 31/12/2013, solo su unità non concesse in locazione, ma utilizzate direttamente per l'attività.

Con riferimento alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è prorogata fino al **30/6/2014**.

Sono esclusi sia dalla proroga sia dall'aumento della detrazione gli interventi aventi ad oggetto impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.

Restano invariati i limiti massimi della detrazione che, ricordiamo, variano in base alla tipologia di intervento eseguito, la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo, gli adempimenti previsti per la fruizione dell'agevolazione (invio della documentazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, pagamento mediante bonifico bancario o postale per i soggetti non titolari di reddito di impresa, applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico, ecc).

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dalle spese sostenute dall'1/1/2014, la detrazione in esame non sarà più applicabile.

Tuttavia, le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico potranno rientrare nell'ambito di applicazione della detrazione 36% illustrata al punto 1., ma solo se sostenute da soggetti Irpef; i soggetti Ires, invece, non potranno più godere di alcuna agevolazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 14 giugno 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 13/2013

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTI UNICO 2013

Sono stati prorogati i termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Slitta, quindi, all'**8 luglio** il versamento originario del 17 giugno e al **20 agosto** il versamento del 16 luglio, **con la maggiorazione dello 0,40%.**

Le nuove scadenze interessano:

- tutti i contribuenti (persone fisiche e società) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro; sono esclusi dalla proroga i soggetti che dichiarano ricavi superiori a 5.164.569 euro e quelli che applicano i parametri;
- i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato), a condizione che la società o l'associazione esercitino attività soggette agli studi di settore;
- i contribuenti minimi che applicano il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011.

Sono escluse dalla proroga le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo e che non partecipano in società di persone soggette agli studi di settore, per le quali il termine di versamento rimane il 17 giugno (20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).

Il differimento delle scadenze si applica a tutti i pagamenti legati al termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi tra cui, per esempio, il pagamento del saldo e del primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata, il versamento del diritto annuale della

Camera di Commercio, i versamenti relativi alla cedolare secca sugli affitti, all'imposta sugli immobili posseduti all'estero (Ivie) e a quella sulle attività finanziarie estere (Ivafe).

La proroga non riguarda l'IMU, il cui termine di versamento rimane il 17 giugno.

Segnaliamo che in caso di pagamento rateale sarà necessario procedere al ricalcolo degli interessi dovuti sulle singole rate in base alla nuova scadenza; invitiamo, pertanto, coloro che abbiano già ricevuto dallo Studio i moduli F24 per il pagamento rateale e che intendano avvalersi della proroga a darne comunicazione per permetterci di rielaborare gli importi.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 28 giugno 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 15/2013

OGGETTO: Aumento imposta fissa di bollo

Desideriamo segnalare che è stato disposto l'aumento dell'imposta fissa di bollo.

Gli importi in precedenza stabiliti nella misura di 1,81 e 14,62 euro passano, rispettivamente, **a 2 e 16 euro** a partire **dal 26 giugno u.s.**

Non sono interessati dall'aumento gli atti finalizzati fino al 25 giugno, ancorché presentati per la registrazione in data successiva.

L'aumento interessa una pluralità di documenti. L'imposta di bollo oggi pari a 2 euro riguarda, per esempio, le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva e gli estratti conto o altri documenti di accredito o addebito per somme superiori a euro 77,47; l'imposta di bollo oggi pari a 16 euro riguarda, invece, i registri contabili e i libri sociali, nonché gli atti rogati o autenticati da un notaio, le scritture private presentate per la registrazione, istanze, memorie, ricorsi, ecc.

I vecchi contrassegni da 1,81 e 14,62 euro possono ancora essere utilizzati, ma sarà necessario integrarli con nuovi contrassegni da 0,19 e 1,38 euro al fine di raggiungere i maggiori importi d'imposta attualmente in vigore.

Con particolare riferimento all'adeguamento del bollo sui libri e le scritture contabili, è necessario distinguere tra:

- **libri e registri soggetti a bollatura**, anche facoltativa, sui quali è già stata assolta l'imposta all'atto della bollatura stessa (per es. libro verbali assemblee): si deve procedere all'integrazione dell'imposta di bollo solo nel caso in cui siano completamente inutilizzati. L'operazione potrà essere effettuata con l'apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo ovvero con l'annotazione nell'ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento del modello F23. Nel caso in cui **i registri siano già stati utilizzati, ancorché parzialmente, non occorre integrare il bollo**.

- **registri contabili non soggetti a bollatura** per i quali l'imposta va assolta esclusivamente sulle pagine effettivamente utilizzate ed è dovuta per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse (per es. libro giornale): l'imposta fissa è dovuta nella nuova misura di 16 euro per i blocchi di 100 pagine utilizzati a decorrere dal 26 giugno 2013. L'integrazione avverrà con le stesse modalità indicate al punto per i registri soggetti a bollatura. Anche in questo caso **non è necessario integrare il bollo per i blocchi di 100 pagine che risultano già, anche parzialmente, utilizzati.**

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 1 ottobre 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 16/2013

OGGETTO: Aumento aliquota Iva ordinaria al 22%

Da oggi, **1 ottobre 2013**, entra in vigore **l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria** dal 21% **al 22%**.

La crisi di Governo ha, infatti, bloccato l'approvazione del decreto legge che avrebbe dovuto rinviare l'aumento al 1 gennaio 2014 cogliendo, peraltro, alla sprovvista gli operatori economici che, senza preavviso, dovranno aggiornare le procedure operative per rendere immediatamente applicabile la nuova aliquota.

Restano **invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.**

Al fine di applicare correttamente la nuova aliquota del 22% è necessario prendere in considerazione il momento di effettuazione dell'operazione che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72, è il momento in cui l'imposta diventa esigibile e che varia in base alla tipologia di operazione effettuata, come indicato di seguito.

Le **cessioni di beni immobili** si considerano effettuate al momento del rogito notarile e, pertanto, l'aliquota del 22% si applica a partire dagli atti stipulati dal 1 ottobre, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di fatture già emesse alla stessa data, l'imposta rimane dovuta nella misura del 21%.

Le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate alla data di consegna o spedizione dei beni; la nuova aliquota del 22% si applica, quindi, alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1 ottobre, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre resta dovuta l'Iva al 21%.

Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, se antecedente, al momento di emissione della fattura. Quindi, le prestazioni incassate e/o fatturate dal 1 ottobre sono soggette all'aliquota del 22%, anche se eseguite entro il 30 settembre; per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre resta dovuta l'Iva al 21%.

Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno modificare l’importo dell’Iva, aggiornandolo con la nuova aliquota.

Le **prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter** D.P.R. 633/72 **prestati da soggetti passivi d’imposta non residenti** e rilevanti ai fini Iva in Italia si considerano effettuate al momento della loro ultimazione che può essere individuato nella data di ricevimento della fattura o di altro documento attestante l’operazione emesso del prestatore non residente. In questi casi, quindi, l’operazione sarà assoggettata ad imposta con il meccanismo del “reverse charge” (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72), applicando l’aliquota vigente al momento di ultimazione della prestazione, come sopra individuato.

Segnaliamo, infine, che alle **note di variazione** (in aumento o in diminuzione) emesse a partire da oggi, ma riferite ad operazioni effettuate in precedenza, si applica la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria. Pertanto, se la fattura originaria è stata emessa con aliquota 21% anche la relativa nota di variazione sconterà Iva 21%, indipendentemente dalla data di emissione successiva al 30 settembre.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 21 ottobre 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 17/2013

OGGETTO: Nuovo modello di comunicazione per "Spesometro", operazioni Black List, acquisti da San Marino

In attuazione delle preannunciate semplificazioni degli adempimenti a carico dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi la versione definitiva del "Modello di comunicazione polivalente" che dovrà essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro, un tempo definito elenco clienti e fornitori) e per una serie di ulteriori comunicazioni.

Analizziamo di seguito le differenti tipologie di comunicazione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

1. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro)

La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi d'imposta nell'anno 2012, più volte modificata e prorogata, dovrà essere presentata telematicamente entro il:

- **12 novembre**, dai soggetti con liquidazione Iva mensile;
- **21 novembre**, da tutti gli altri soggetti.

A regime, invece, la comunicazione dovrà essere trasmessa rispettivamente il 10 aprile e il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (per esempio, 10 e 20 aprile 2014 per le operazioni effettuate nel 2013).

Come per gli anni passati, la comunicazione essere deve presentata da tutti i soggetti passivi Iva che nell'anno 2012 hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Sono esclusi i contribuenti minimi.

Ricordiamo che per operazioni rilevanti ai fini Iva si intendono le operazioni che rientrano nel campo applicativo dell'imposta e, quindi, le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, le operazioni effettuate in reverse charge, quelle effettuate a seguito di emissione o ricevimento di lettera di intento (art. 8 comma 1 lett c) D.P.R. 633/72), gli acquisti da contribuenti minimi, le operazioni soggette al regime del margine e le cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività dell'impresa. Sono escluse le operazioni fuori campo Iva.

A partire dall'anno 2012, sono oggetto di comunicazione:

- **tutte le operazioni attive e passive (cessioni e acquisti di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute) certificate con fattura**, per obbligo o per scelta del contribuente, **indipendentemente dall'importo**;
- le **operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura** (certificate con scontrino o ricevuta fiscale) di ammontare **pari o superiore a 3.600 euro**, iva compresa;
- le **operazioni in contanti effettuate dai commercianti al dettaglio e dalle agenzie di viaggi nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza extra UE** residenti fuori dal territorio italiano **di importo pari o superiore a 1.000 euro**, iva compresa.

Per le comunicazioni relative al 2012 e al 2013 è prevista una **disciplina transitoria** per le fatture emesse dai commercianti al dettaglio su richiesta del cliente (soggetti non Iva) e dalle agenzie di viaggi, limitatamente alle operazioni che rientrano nel regime speciale (art. 74ter D.P.R. 633/72), che consente di escludere le operazioni inferiori a 3.600 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato le **esclusioni** previgenti e, pertanto, non devono essere comunicate:

- le importazioni;
- le esportazioni;
- le operazioni intracomunitarie, già comunicate nei modelli Intrastat;
- le operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti in paesi black list, già incluse in apposita sezione del modello (come illustreremo in seguito);
- le operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (contratti di assicurazione, operazioni finanziarie, forniture di beni e servizi ai condomini, ecc);
- le operazioni relative a contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas e telefonia mobile e fissa;
- le compravendite di immobili, le cui informazioni sono a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per effetto della registrazione dei relativi atti;
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva (privati), se il pagamento avviene tramite carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel nostro Paese di operatori non residenti;
- i passaggi interni tra rami d'azienda, se documentati con fattura.

Un'importante novità rispetto al passato ed una notevole semplificazione nella predisposizione dei file da trasmettere è **la possibilità di inviare i dati in forma aggregata** (per singolo cliente e fornitore), anziché in forma analitica (per singola operazione). La scelta deve essere espressamente indicata nel frontespizio del modello di comunicazione ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.

Fanno eccezione le operazioni legate al turismo, che devono essere obbligatoriamente comunicate in forma analitica.

In caso di compilazione del modello in **forma aggregata**, dovranno essere indicati, per ciascuna controparte e distintamente per le operazioni attive e passive, i seguenti dati:

a. Operazioni documentate da fattura

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

b. Operazioni non documentate da fattura

- il codice fiscale della controparte;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo complessivo delle operazioni.

In entrambi i casi, al fine di individuare le operazioni che devono essere inserite nella comunicazione è necessario fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.

Qualora, invece, si scelga di compilare il modello in **forma analitica** (modalità spesso più onerosa in termini di tempo e risorse e, per questo, da noi sconsigliata) dovranno essere indicati, per ciascuna operazione attiva e passiva, i seguenti dati:

a. Operazioni documentate da fattura

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- per ciascuna fattura attiva, il numero, la data di emissione o registrazione, l'imponibile, l'imposta, la specificazione che si tratta di autofattura o di operazione senza Iva esposta in fattura;
- per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, la data del documento, l'imponibile, l'imposta, la specificazione che si tratta di autofattura, di operazione senza Iva esposta in fattura o di operazione in reverse charge;
- per ciascuna nota di variazione emessa o ricevuta, la data di registrazione, il numero, l'imponibile e l'eventuale imposta.

b. Operazioni non documentate da fattura

- il codice fiscale della controparte;
- la data dell'operazione (data di registrazione del corrispettivo);
- l'importo totale del documento.

In questi casi, al fine di individuare le operazioni che devono essere inserite nella comunicazione è necessario fare riferimento alla data di registrazione del documento o, in mancanza, alla data di effettuazione dell'operazione che ricordiamo essere la consegna o spedizione per le cessioni di beni e il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Ricordiamo, infine, che in caso di omessa comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro; sembrerebbe applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

La comunicazione deve essere presentata telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora l'incarico dell'invio fosse affidato allo Studio, chiediamo di ricevere i dati da elaborare **entro il 30 ottobre p.v.**, tramite file che rispetti gli standard informatici dei principali applicativi gestionali.

Nella compilazione dei file è necessario tenere presente che nel frontespizio devono essere obbligatoriamente indicati il numero di telefono o l'indirizzo pec del soggetto cui la comunicazione si riferisce e i dati relativi alla presentazione telematica, cioè il codice fiscale dello Studio (05888290011), la data dell'impegno a trasmettere (coincidente con la data di invio del file allo Studio), la tipologia di comunicazione (predisposta dal contribuente).

2. Comunicazione delle operazioni Black List (quadro BL)

Il nuovo modello approvato dall'Agenzia delle Entrate dovrà essere utilizzato, in sostituzione di quello attualmente in uso, anche per la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti nei paesi Black List, compilando l'apposita sezione.

Il **nuovo modello** dovrà essere utilizzato per la comunicazione delle **operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013**.

Per tutte le operazioni relative al mese di settembre o al terzo trimestre 2013, da comunicare entro il 31 ottobre p.v., deve ancora essere utilizzato il vecchio modello.

È, comunque, prevista una disciplina transitoria che permette di utilizzare il vecchio modello per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013.

Restano invariate le regole di compilazione e i termini per l'invio (mensile o trimestrale) attualmente in vigore.

In particolare, restano escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni di importo inferiore a 500 euro che, stante la finalità di semplificazione del nuovo modello, sembrerebbero escluse anche dallo Spesometro.

3. Comunicazione degli acquisti da San Marino (quadro SE)

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche per la comunicazione degli **acquisti di beni e servizi da operatori economici sammarinesi** soggetti ad autofatturazione da parte del cessionario o committente italiano (quindi, senza Iva addebitata in fattura), annotati sui registri Iva **a partire dal mese di ottobre 2013**.

Questa comunicazione sostituisce quella cartacea precedentemente in vigore e deve essere effettuata, esclusivamente in modalità analitica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione delle singole operazioni.

Qualora l'incarico dell'invio fosse affidato allo Studio, chiediamo di ricevere i dati da elaborare entro i **7 giorni lavorativi antecedenti** ciascuna scadenza.

Segnaliamo, infine, che restano **invariati i termini e le modalità della comunicazione periodica delle lettere d'intento**. A tale proposito, ricordiamo che la fattura emessa ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/72 deve sempre riportare gli estremi (numero e data di emissione) della dichiarazione d'intento ricevuta e annotata nell'apposito registro.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

STUDIO CANONICO BACCHETTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico
dott.ssa chiara frigerio
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 3 dicembre 2013

Preg. mi Sig.ri Clienti
Loro sedi

Circolare n. 18/2013

OGGETTO: Comunicazione beni concessi in godimento ai soci e finanziamenti e capitalizzazioni

Dopo numerose modifiche e rinvii, è stata recentemente fissata al **12 dicembre p.v.**, salvo ulteriore proroga dell'ultimo minuto, la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti delle società nell'anno 2012.

A regime, il termine di presentazione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beni sono concessi in godimento ed è stato effettuato il finanziamento; quindi, la comunicazione relativa ai beni concessi in uso nell'anno 2013 dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2014.

Riepiloghiamo le principali caratteristiche dell'adempimento, distinguendo gli obblighi relativi alla comunicazione dei beni concessi in uso ai soci da quelli relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni.

1. Beni concessi in godimento ai soci

Ricordiamo, innanzitutto, che l'obbligo di presentazione della comunicazione deriva dalla norma che prevede:

- la **totale indeducibilità** in capo alla società concedente **dei costi sostenuti** in riferimento ai beni concessi in uso ai soci **a titolo gratuito o ad un corrispettivo inferiore a quello determinato sulla base del valore di mercato**;
- la **tassazione** in capo agli utilizzatori dei beni della **differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per l'uso**.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione i soggetti esercenti attività d'impresa, in forma individuale o collettiva (ditte individuali, s.n.c., s.a.s., s.p.a. e s.r.l.), che concedono beni in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore individuale ad un corrispettivo annuo **inferiore** a quello determinato in base al valore di mercato.

Nessuna comunicazione deve essere effettuata se l'utilizzo del bene è concesso a valori di mercato.

Sono esclusi dal nuovo adempimento lavoratori autonomi e società semplici.

La comunicazione può essere effettuata dall'impresa concedente o, in alternativa, dal socio o familiare dell'imprenditore che utilizza il bene.

Sono oggetto di comunicazione le seguenti categorie di beni: autovetture ed altri veicoli; imbarcazioni da diporto; aeromobili; immobili; altri beni (ossia, beni che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti).

Sono **esclusi** dalla comunicazione, tra gli altri, i beni concessi in uso a:

- soci amministratori;
- soci dipendenti o lavoratori autonomi;
- imprenditore individuale;

Inoltre, sono esclusi i beni appartenenti alla categoria "altri beni" di valore non superiore a euro 3.000 + Iva (per esempio, telefoni, computer portatili, ecc.).

Per ciascun bene devono essere fornite le seguenti informazioni:

- i dati del soggetto utilizzatore (se persona fisica, codice fiscale, dati anagrafici, stato estero per i non residenti, se soggetto diverso da persona fisica, codice fiscale, denominazione e comune di domicilio fiscale o stato estero di residenza);
- la tipologia di utilizzo (uso esclusivo, non esclusivo, subentro ad un altro soggetto e relativa data);
- i dati del contratto (data stipula, data inizio e data fine concessione in uso, tipologia di contratto – comodato, uso, altro –);
- le informazioni sul bene utilizzato (per le autovetture ed altri veicoli il numero di telaio, per le imbarcazioni i metri, per gli aeromobili la potenza del motore in Kw, per gli immobili i dati catastali);
- il corrispettivo relativo all'utilizzo maturato nell'anno e il corrispondente valore di mercato.

In caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo effettivamente pagato dall'utilizzatore.

Sembrerebbe applicabile una sanzione ridotta, da 258 a 2.065 euro nel caso in cui, pur in mancanza di comunicazione, il socio abbia dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo effettivamente pagato per il godimento del bene e la società non abbia dedotto i costi sostenuti in riferimento allo stesso bene.

In assenza di vostre specifiche comunicazioni riterremo che tutti i rapporti che legano società e soci rispettino il valore normale di mercato.

Qualora, invece, i beni siano concessi in uso ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato, vi preghiamo di comunicarci i dati necessari alla predisposizione della comunicazione **entro il 6 dicembre p.v**.

2. Finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci

Tutte le società, escluse le società semplici, devono indicare nella comunicazione anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci persone fisiche nel 2012, qualora venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascun socio, di **3.600 euro**.

Per capitalizzazioni si intendono tutte le somme che sono iscritte nelle voci di patrimonio netto e che si considerano, quindi, a fondo perduto senza obbligo di restituzione.

La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le imprese in contabilità semplificata.

La soglia non riguarda il singolo versamento, ma l'ammontare complessivo annuo dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio, anche frazionate.

Per verificare il raggiungimento del limite dei 3.600 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore, anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero.

Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzate anche per l'elaborazione di accertamenti sintetici (per esempio, il redditometro), evidenziando così la disponibilità effettiva da confrontare con i redditi dichiarati dai soci e dai familiari dell'imprenditore.

Ricordiamo, infine, che la disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione dei finanziamenti é alquanto controversa. Sembrerebbe, comunque, applicabile una sanzione da 206,58 a 5.164,57 euro, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Al fine di predisporre e trasmettere la comunicazione nei termini di legge, dobbiamo ricevere **entro il 6 dicembre p.v.** i dati degli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni superiori a 3.600 euro effettuati nell'anno 2012, con indicazione di:

- codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che ha effettuato l'operazione;
- importo totale dei versamenti;
- data del versamento (in caso di operazioni frazionate, la data dell'ultimo versamento).

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

Utilizzo in compensazione credito Iva

Riepiloghiamo di seguito le condizioni per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva.

Il credito annuale o trimestrale può essere compensato liberamente fino ad un importo massimo di **5.000 euro** (fino al 31/3/2012 il limite era 10.000 euro). La compensazione del credito annuale può essere effettuata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il credito è maturato; quella del credito trimestrale a partire dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (previa presentazione di apposita istanza entro l'ultimo giorno dello stesso mese).

Le compensazioni **eccedenti i 5.000 euro** possono essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza trimestrale da cui il credito emerge.

Per le compensazioni **di importo superiore a 15.000 euro**, oltre all'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui il credito emerge o, in alternativa, la sua sottoscrizione da parte del revisore legale dei conti.

Ricordiamo, infine, che le compensazioni effettuate in un anno solare non possono eccedere il limite di 516.456,90 euro.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

OGGETTO: Nuove regole Inarcassa contributo integrativo

Come indicato nel sito Inarcassa, vi ricordiamo che nei rapporti di collaborazione e su tutti i corrispettivi, **anche quelli fatturati, dal 1/1/2013, a ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria**, si dovrà corrispondere il 4% del contributo integrativo.

I professionisti potranno dedurre dall'importo del contributo integrativo dovuto all'Inarcassa in base al proprio volume d'affari annuo calcolato ai fini Iva il contributo integrativo risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società.

Un esempio:

L'Ing. Neri ha prodotto nel 2013 un volume d'affari Iva professionale di €. 30.000 ed ha pagato compensi per collaborazioni con l'Arch. Azzurri per €. 10.000. Il contributo integrativo corrispondente al fatturato è di euro 1.200 (4% di 30.000), ma avendo corrisposto un contributo integrativo sulla fattura dell'Arch. Azzurri di euro 400 (4% di 10.000), a saldo verserà un contributo di euro 800 (ovvero 1.200-400= €. 800).

Rimandandovi per ogni approfondimento alle specifiche disposizioni emanate da Inarcassa, porgiamo i migliori saluti.

Studio Canonico Bacchetta

OGGETTO: soppressione del ruolo agenti e rappresentati di commercio– decreto ministeriale 26 ottobre 2011

Come da circolare della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, vi comunichiamo che dal **12 maggio 2012** è stato soppresso il "R**uolo degli agenti e rappresentanti commercio"** pertanto a tutti gli iscritti al suddetto ruolo viene richiesto di aggiornare la posizione R.I./REA.

L'aggiornamento dovrà essere comunicato telematicamente entro il 12 maggio 2013, compilando l'apposito modello nella sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE R.I./REA.

Alleghiamo alla presente, il suddetto modello che dovrà essere compilato a pag. 2 ed essere firmato nell'apposito riquadro **"firma del soggetto che presenta il modello ARC"** (ultima pagina) e trasmesso allo studio che provvederà al deposito.

Si allega altresì modello procura che dovrà anch'esso essere firmato nella colonna firma autografa.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, inviamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

OGGETTO: soppressione del ruolo mediatori – decreto ministeriale 26 ottobre 2011

Come da circolare della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, vi comunichiamo che dal **12 maggio 2012** è stato soppresso il ruolo "**Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione"** pertanto a tutti coloro che sono iscritti al suddetto ruolo viene richiesto di aggiornare la posizione R.I./REA.

L'aggiornamento dovrà essere comunicato telematicamente entro il 12 maggio 2013, compilando l'apposito modello nella sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE R.I./REA.

Alleghiamo alla presente il suddetto modello che dovrà essere compilato a pag. 3 ed essere firmato nell'apposito riquadro **"firma del soggetto che presenta il modello ARC"** (ultima pagina) e trasmesso allo studio che provvederà al deposito.

Si allega altresì modello procura che dovrà anch'esso essere firmato nella colonna firma autografa.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, inviamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

OGGETTO: PROROGA COMUNICAZIONE BENI IN USO AI SOCI

Desideriamo informarvi che l'invio della comunicazione dei beni in uso ai soci, di cui alla nostra circolare n. 3 del 23/2/2012, in scadenza il prossimo 2 aprile, è stato ulteriormente prorogato al **15 ottobre 2013**.
La proroga è stata concessa per consentire all'Agenzia delle Entrate l'emanazione della circolare esplicativa attesa da lungo tempo.

Segnaliamo, inoltre, che è molto probabile anche la proroga della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (elenchi clienti e fornitori), in scadenza il 30 aprile p.v.; provvederemo ad aggiornarvi non appena la proroga sarà ufficiale.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
Studio Canonico Bacchetta

OGGETTO: INPS - Prospetto riepilogativo dei contributi dovuti

L'Inps ha comunicato che da quest'anno non invierà più al domicilio degli iscritti artigiani/commercianti il prospetto riepilogativo dei contributi dovuti, riepilogo necessario per individuare i codici e gli importi di versamento dei contributi.

E' necessario, pertanto, collegarsi al sito www.inps.it ed accedere all'area riservata con i propri codici pin per scaricare dal cassetto previdenziale tale documento.

Coloro che sono sprovvisti dei codici devono:

- recarsi personalmente all'agenzia Inps di competenza per richiedere l'emissione della password che sarà immediatamente rilasciata;

oppure

- delegare allo Studio la richiesta. In tal caso forniremo via mail i modelli di pagamento F24 già compilati.

Nell'eventualità che lo Studio debba provvedere alla richiesta chiediamo cortesemente una risposta sollecita a questa mail vista la prima scadenza del 16 c.m.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

OGGETTO: Messaggio mail n. 6 – Invio Spesometro

Desideriamo informarvi che un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, diffuso nella tarda serata di ieri, ha previsto la possibilità di inviare lo "Spesometro" fino al 31 gennaio 2014 senza applicazione di sanzioni.
Segnaliamo che non si tratta di una proroga delle scadenze previste il 12 novembre p.v. per i soggetti con liquidazione Iva mensile e il 21 novembre p.v. per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale, ma di una finestra temporale in cui sarà possibile inviare la comunicazione tardiva o rettificare eventuali errori.
Vi invitiamo però a rispettare, ove possibile, le originarie scadenze.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
Studio Canonico Bacchetta

OGGETTO: Messaggio mail n. 7 – Aumento acconti IRES e IRAP

Desideriamo informarvi che, anche se non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sembrerebbe ormai confermato l'aumento dal 100 al 102,5% dell'acconto **IRES e IRAP per le società di capitali**.
Gli importi rideterminati secondo la nuova percentuale potranno essere versati entro il **10 dicembre** p.v.; entro la stessa data coloro che avessero già provveduto al versamento degli acconti nella misura originaria potranno integrare il versamento effettuato.

L'aumento dell'acconto e la proroga del termine di pagamento non interessano le società di persone e le persone fisiche (privati, ditte individuali e lavoratori autonomi), per le quali è invariata la scadenza del 2 dicembre p.v.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
Studio Canonico Bacchetta

OGGETTO: Messaggio mail n. 8 – Invio Comunicazione beni in uso ai soci e finanziamenti

Desideriamo informarvi che l'Agenzia delle Entrate, nello stile cui ci sta ormai tristemente abituando, ha diffuso un altro comunicato stampa in prossimità della scadenza, prevedendo la possibilità di inviare la "Comunicazione dei beni in uso ai soci e dei finanziamenti" fino al 31 gennaio 2014 senza applicazione di sanzioni.
Non si tratta di una vera e propria proroga della scadenza, che rimane fissata al 12 dicembre p.v., ma di una finestra temporale in cui sarà possibile inviare la comunicazione tardiva o rettificare eventuali errori; vi invitiamo a rispettare, ove possibile, l'originaria scadenza.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
Studio Canonico Bacchetta